

MASSIMA

Cassazione penale sez. V - 25/09/2017, n. 54311

Furto commesso in un supermercato

Nel caso di furto commesso in un supermercato, ai fini della qualificazione della condotta illecita come tentativo e non come reato consumato, non rileva il fatto che il soggetto che ha sottratto la merce dai banchi di vendita abbia oltrepassato o meno le casse.

Fonte:

Responsabilita' Civile e Previdenza 2018, 2, 649

SENTENZA

Cassazione penale sez. V - 25/09/2017, n. 54311

Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VESSICHELLI Maria	-	Presidente	-
Dott. SCOTTI Umberto	-	rel. Consigliere	-
Dott. CATENA Rossella	-	Consigliere	-
Dott. MICCOLI Grazia	-	Consigliere	-
Dott. FIDANZIA Andrea	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

S.S., nato il (OMISSIS) a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 07/07/2014 della CORTE APPELLO di
ROMA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. SCOTTI
UMBERTO LUIGI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore
Generale Dott.ssa LOY MARIA FRANCESCA, che ha concluso per
l'annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 7/7/2014 la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 4/1/2008, appellata dall'imputato, che aveva ritenuto S.S. responsabile del reato di furto aggravato ex art. 624 c.p. e art. 625 c.p., nn. 2 e 7, e lo aveva condannato alla pena di mesi 4 di reclusione ed Euro 200,00= di multa.

L'imputato era accusato di essersi impossessato di tre bottiglie di champagne esposte nel supermercato (OMISSIS) della (OMISSIS), occultandole in una borsa e non pagandone il corrispettivo.

2. Ha proposto ricorso nell'interesse dell'imputato il difensore di fiducia, avv. Nunnari Giovanni del Foro di Roma, con unico motivo con cui denuncia violazione di legge e vizio motivazionale.

Con l'atto di appello era stata richiesta la riqualificazione del fatto in termini di furto tentato e non consumato, poichè era emerso che il personale del supermercato aveva sorvegliato tutte le fasi della condotta furtiva posta in essere dal S., in modo da poterla interrompere in ogni momento; tale configurazione, puntualmente coerente con la giurisprudenza recente della Corte di Cassazione, era stata disattesa dalla Corte territoriale in adesione a orientamento giurisprudenziale ormai superato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e va accolto.

La sentenza impugnata riconosce espressamente la correttezza delle affermazioni della difesa dell'imputato, proposte con l'atto di appello, secondo il quale l'intera azione criminosa del S., volta ad impossessarsi delle bottiglie di champagne, era stata controllata e monitorata dall'addetto alla vigilanza del supermercato, R.V., che era intervenuto solo dopo che l'imputato aveva superato la barriera delle casse e dei dispositivi antitaccheggio, senza pagare la merce, prelevata dagli scaffali e occultata in una borsa.

La Corte territoriale, richiamando orientamenti giurisprudenziali superati, assume che la consumazione del delitto di furto si realizza nel momento in cui l'agente supera le casse senza dichiarare il prelievo della merce al fine di non pagarla.

Al contrario, secondo le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, Pg in proc. Prevede e altro, Rv. 261186, pronuncia, per vero, di poco successiva alla decisione impugnata), al cui insegnamento questo Collegio intende prestar continuità, nel caso di furto commesso in un supermercato, ai fini della qualificazione della condotta illecita come tentativo e non come reato consumato, non rileva il fatto che il soggetto che ha sottratto la merce dai banchi di vendita abbia oltrepassato o meno le casse. Anzi, nel caso di specie esaminato dalle Sezioni Unite il Tribunale aveva accertato "che i giudicabili, entrambi confessi, avevano prelevato dai banchi di esposizione del supermercato tre flaconi di profumo, caffè e biscotti; avevano lacerato le confezioni, rimuovendo la placchette antitaccheggio; avevano occultato la refurtiva, calandola dentro una borsa e sotto gli indumenti; avevano, quindi, superato la cassa, senza pagare la merce nascosta, ma esibendo altro prodotto (regolarmente pagato); ed erano usciti dal centro commerciale. All'esterno del fabbricato l'addetto alla sicurezza....., il quale si era avveduto in precedenza della azione furtiva, era al fine intervenuto, promovendo l'intervento della polizia giudiziaria che aveva tratto in arresto i due imputati".

In relazione a questa ipotesi, molto specifica e pressochè analoga al caso in esame, le S.U. hanno qualificato la condotta come tentativo di furto, in quanto "il monitoraggio dell'azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza, ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo in continenti, impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza del soggetto passivo".

Non può parlarsi correttamente quindi di furto consumato quando la cosa mobile non è uscita definitivamente dalla sfera di vigilanza del soggetto passivo.

Non ha pregio, d'altra parte, l'ulteriore argomento addotto nella sentenza impugnata, secondo il quale, prima del passaggio alle casse, il sorvegliante, che

pure aveva tenuto d'occhio l'intera azione del cliente, non avrebbe potuto intervenire, non avendo la piena e certa consapevolezza dell'impossessamento da parte dell'agente. A parte il fatto che la preordinazione criminosa dell'azione nella fattispecie era rivelata anche dall'avvenuta rimozione delle placche antitaccheggio, non sussiste alcun ostacolo giuridico che impedisca al personale di sorveglianza di intervenire a fronte di comportamenti scorretti della clientela (occultamento di merce e rimozione di dispositivi antitaccheggio), quand'anche si possa sostenere che essi non assurgono al livello di inequivoca idoneità che caratterizza il tentativo.

2. Ai sensi dell'art. 620 c.p.p., comma 1, come modificato dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, la Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ritiene di poter rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito e reputa conseguentemente superfluo il rinvio.

La pena per il furto tentato qui configurato nella condotta del S., così come accertata e descritta dal giudice di merito, può essere così rideterminata, riducendo di due terzi la pena irrogata dal Tribunale di Roma e confermata dalla Corte di appello di Roma, in mesi 1 e giorni 10 di reclusione ed in Euro 66,00= di multa.

P.Q.M.

Qualificato il fatto come reato di furto tentato, annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, che ridetermina in mesi 1 e giorni 10 di reclusione ed Euro 66,00= di multa.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2017